

## **TRIBUNALE FEDERALE**

PIETRO MADONIA	Presidente
ROSSANA MUOLO	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente

### **SENTENZA**

**NEL PROCEDIMENTO N. 1/2018**

**CONTRO**

**MARCO LA ROSA**

**AURELIO ORESTE DE PONTI – ASD H2 DYNAMIC HANDYSPORT LOMBARDIA**

### **PREMESSO IN FATTO**

Con atto di deferimento ex art. 45 n. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva depositato in data 08 gennaio 2018 il Procuratore Federale, “...*acquisita la segnalazione del Presidente Federale, acquisita la scheda dei tesserati Marco La Rosa e Aurelio Oreste De De ponti (n.q. di Presidente della ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia, n.d.r.), sentito in data 31.01.2017 il tesserato Simone Manigrasso in qualità di persona informata sui fatti...*” promuoveva azione disciplinare nei confronti dei citati tesserati, nonché della Società ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia.

Il procedimento veniva promosso su segnalazione del Presidente Federale del 04.09.2017 con la quale la Procura Federale veniva a conoscenza che la predetta società “...*a) dichiarava in data 20.10.2016 alla Fispes...che il Tecnico L Rosa, sotto procedimento presso gli organi di giustizia sportiva della Fispes e successivamente condannato in data 16.12.2016 alla pena della sospensione per anni 1, in data 10 settembre 2016, aveva presentato le dimissioni dalla qualità di tesserato Fispes e nello specifico dal ruolo di tecnico e atleta guida. Da una serie di comunicazioni antecedenti e successive, inoltrate via mail...si evince ... che anche in un periodo successivo alla condanna maggio luglio e agosto 2017...il La Rosa continuava non solo a far parte della società affiliata alla Fispes, come dimostra l’uso dell’indirizzo mail del presidente De Ponti ma, più gravemente, come affermato in forma scritta dal De Ponti, ad esercitare in accordo con lo stesso, il ruolo di preparatore atletico e tecnico dell’atleta .... Simone Manigrasso... Il La Rosa ... ha fornito al CT*

*nazionale Vincenzo Dominuco, consigli e programmi da seguire in merito ai Mondiali di Londra tenutisi dal 14 al 23 luglio u.s. (anno 2017, n.d.r.) nonostante la dichiarazione del 20 ottobre 2016 in tal modo sfuggendo alla condanna del Tribunale Federale sent. N. 3/2016. Si aggiunge che tale sentenza rimasta sospesa in quanto il La Rosa non ha più presentato domanda di tesseramento...b) ometteva di presentare tempestivamente i certificati di idoneità agonistica ai sensi del D.M. 04.03.1993 relativamente agli atleti Simone Manigrasso e Ismail Sadfi appartenenti società de cuius con riferimento al Grand Prix di Rieti tenutosi dall'5 al 7 maggio 2017 obbligatoriamente richiesti per legge dai regolamenti federali e precipuamente dalla convocazione inviata alle società interessate... dalla Fispes nonostante le molteplici telefonate al presidente De Ponti da parte dello staff Fispes alla società, nonché gli inviti verbali rivolti al Manigrasso e Sadfi di intercedere presso la società e al dirigente societaria, Sig.ra Colosimo, presenti in loco per sollecitare la tempestiva trasmissione delle certificazioni mancanti compromettendo di fatto lo svolgimento della staffetta 4\*100 metri. Tale gara consapevolmente boicottata si precisa che era valevole come test e come accredito per i successivi Mondiali di Londra, danneggiando oltretutto gli altri convocati con i documenti regolari e la Fispes stessa, sia in termini tecnici che di immagine verso gli altri affiliati..."*

Con memoria difensiva ritualmente depositata la difesa del Sig. La Rosa eccepeva in via preliminare “...l’illegittimità dell’intero procedimento...evidenziando che il 12 settembre 2017 è pervenuta da parte del Procuratore D’Alessio una richiesta di chiarimenti relativa al Proc. N. 1-2017 di Giustizia Fispes ed alla segnalazione agli Uffici Fispese del Sig. S. Porrù protocollata n. 770 al 4 settembre 2017 alla quale sono seguite le repliche di questo studio....Alcuna comunicazione è pervenuta da parte della Procura Federale sino all’avviso di conclusione delle indagini del 5 gennaio 2018 (4 mesi dopo): tale comunicazione è da ritenersi radicalmente nulla perché inviata e ricevuta ben oltre lo spirare dei termini previsti dal Regolamento di giustizia FISPES (Fispes RDG art. 45.4 – art. 46.1 – art. 48.3 – 48.4 – 48.5) come risulta dal timbro postale attestante data e ora di invio...nel merito il Sig. Marco La Rosa ... non è tesserato FISPES per seri problemi familiari di salute della figli sin dal 10 settembre 2016 data chiaramente precedente all’instaurazione del procedimento dal quale è scaturita la sospensione, che viene indicata per altro inattiva per “...sospesa esecutività...” dallo stesso sito Fispes.

Lamentava poi la difesa del La Rosa come vi fosse una manifesta incompatibilità della carica di Procuratore Federale rivestita dall’Avv. Giorgio D’Alessio nel presente procedimento, per avere lo stesso rivestito il ruolo

di componente il Tribunale Federale nel procedimento n. 3/2016 nei confronti del Sig. La Rosa, all'esito del quale allo stesso veniva comminata la sanzione della sospensione per anni uno.

Concludeva la difesa del La Rosa chiedendo l'archiviazione del procedimento.

La Procura Federale, con le proprie memorie ex art. 30 R.d.G., contestava le eccezioni della difesa dell'incolpato La Rosa, relativamente al rispetto dei termini processuali e sulla lamentata incompatibilità del Procuratore.

Rispetto ai termini processuali, la Procura evidenzia come i termini debbano intendersi ordinatori e che in ogni caso sono stati pienamente rispettati evidenziando come l'ulteriore attività notificatoria dell'intendimento di deferire gli incolpati, sia stata eseguita attraverso due distinte comunicazioni (22.11.17 e 14.12.17) al fine di consentire agli incolpati stessi di difendersi compiutamente, non avendo ricevuto alcuna memoria difensiva successivamente al primo atto di deferimento.

Relativamente alla lamentata incompatibilità del ruolo di Procuratore rivestito dall'Avv. Alessio, per avere lo stesso ricoperto la carica di componente il Tribunale Federale nel Procedimento n. 3/2016 succitato, la Procura sostiene che non vi sia alcuna incompatibilità sostenendo che *"...si discute...dal punto di vista disciplinare...di un fatto completamente diverso da quello oggetto della sentenza del Tribunale del 16.02.2016...ciò che viene oggi contestato non riguarda i fatti oggetto di detto provvedimento, ma fatti completamente nuovi ed ulteriori...riguardanti la violazione dell'obbligo di rispettare le decisioni del Organi Federali..."*

Nessuna memoria difensiva veniva inviata dal Sig. De Ponti nella qualità di Presidente ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia.

All'udienza del 07.02.2018, presente la sola Procura che si rimetteva a quanto esposto in atti, la stessa chiedeva venisse irrogata la sanzione della radiazione nei confronti del Sig. La Rosa e del Sig. De Ponti.

Il Collegio, dato atto, rinviava per la decisione all'udienza del 19.02.2018, con contestuale escussione del teste Sig. Manigrasso.

All'udienza del 19.02.2018 veniva sentito tramite collegamento audio video skype il Sig. Manigrasso il quale confermava le dichiarazioni rese innanzi la Procura Federale in data 31.10.2017.

### **SENTENZA**

Prima di ogni cosa, occorre distinguere tra la posizione del Sig. La Rosa e quella del Sig. De Ponti nella

qualità di Presidente ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia, e ciò sia rispetto alle diverse posizioni emerse che per quanto riguarda la difesa assunta dal primo, con le relative eccezioni preliminari.

Tuttavia, per entrambe, assume valenza dirimente la testimonianza resa dal Sig. Manigrasso; questi ha definitivamente confermato che dal febbraio 2016, nella qualità di tesserato della Società ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia è stato sempre seguito nella preparazione atletica e tecnica dal Signor Marco La Rosa e ciò senza soluzione di continuità fino al mese di agosto 2017. Riferiva il teste di essere entrato in contatto con il Presidente dell'ASD, Sig. De Ponti, che acconsentiva al tesseramento presso la propria società dell'atleta Sig. Manigrasso al quale presentava come “...*tecnico il Sig. Marco La Rosa...*”

Tale circostanza assume valenza in considerazione del fatto che il Sig. La Rosa, quanto meno dal 10 settembre 2016 rassegnava le proprie dimissioni dal ruolo di tecnico e atleta guida come tesserato Fispes.

Si evidenzia, poi, che con sentenza del Tribunale Federale Fispes del 16.12.2016 – passata in giudicato, non essendo stato proposto avverso la stessa gravame - il Sig. La Rosa veniva sospeso ai sensi dell'art. 60 R.d.G. da qualunque attività federale nell'ambito della Fispes, per anni uno.

Sulla base di questi fatti, la Procura dava impulso al presente procedimento deferendo gli odierni incolpati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1.2 “...*Gli affiliati i tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle Norme della FISPEs sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento e sono tenuti a rispettarne i provvedimenti...*” e 60.1 R.d.G. “...*Gli Affiliati, i tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'Ordinamento Federale rispettano i Principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali e i provvedimenti dei competenti Organi Federali; osservano condotte conformi ai principi di lealtà, fair play, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi e sostanze vietati, la violenza fisica e verbale e la corruzione...*”

Per quanto riguarda la posizione del Sig. De Ponti nella qualità di Presidente ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia, lo scrivente Collegio ritiene provata la gravità dei fatti allo stesso ascritti.

Ai sensi del R.d.G., infatti, la condotta del Sig. De Ponti appare manifestamente contraria ai principi di probità e correttezza che regolano l'Ordinamento Sportivo.

Infatti, il Sig. De Ponti, da quanto risulta in atti, non soltanto non ha collaborato con la Giustizia Sportiva, ma

ha posto in essere una serie di atti e fatti che senza dubbio evidenziano la propria determinazione nell'aver un atteggiamento del tutto avulso e slegato dalle Norme Regolamentari e Statutarie.

Il Sig. De Ponti, non potendo non conoscere il calibro del tecnico La Rosa e per l'effetto dei suoi precedenti procedimenti con la Giustizia Federale e della sanzione comminata in data 16.12.2016, senza alcuna preventiva informazione ovvero consultazione con la Federazione, arbitrariamente consentiva al Sig. La Rosa di prestare la propria attività di tecnico e atleta guida presso la propria ASD.

Tale atteggiamento – a prescindere da ogni valutazione circa il diritto o meno di avvalersi del Sig. La Rosa come tecnico all'interno della propria ASD – è in aperto contrasto con la correttezza dovuta e richiesta agli affiliati e tesserati; appare evidente, ed indiscutibile, l'errata valutazione di opportunità disattesa dal Sig. De Ponti che ben avrebbe dovuto informare la Fispes che presso la propria ASD svolgeva la propria attività il Sig. La Rosa, così come previsto dall'art. 61.4 R.d.G. (*“...Il Dirigente, il tesserato, o chiunque ricopra incarichi federali che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano integrare ipotesi di illecito sportivo...ha il dovere di denunciare immediatamente la questione...”*).

Sostenendo soltanto in ipotesi che il Sig. De Ponti non conoscesse le vicissitudini del Sig. La Rosa con la Giustizia Sportiva, lo stesso durante lo svolgimento delle indagini e durante il procedimento – oltre a non avere un atteggiamento collaborativo – non si è mai difeso affermando di non essere a conoscenza di tale circostanza. Tale atteggiamento non può non essere valutato quantomeno in termini di acquiescenza alle accuse mosse dalla Procura; acquiescenza definitivamente suffragata in maniera gravissima per essere stata – successivamente all'instaurazione del presente procedimento ovvero in data 01.02.2018 - cancellata la ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia dall'elenco tesserati Fispes.

Atteggiamento volto in maniera evidente al solo fine di eludere le conseguenze sanzionatorie per quanto dallo stesso posto in essere, sebbene la previsione sul punto da parte del R.d.G., art. 1.3

Alla luce dei fatti come sopra descritti e posti in essere dal Sig. De Ponti nella qualità di Presidente della ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia sono talmente gravi da ritenere congrua l'applicazione della pena richiesta della radiazione del Sig. De Ponti e della ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 R.d.G.

Per quanto attiene alla posizione del Sig. La Rosa, sulla base dell'acquisita documentazione, devono essere svolte le seguenti considerazioni anche alla luce delle eccezioni mosse dalla difesa dell'incolpato.

Appare evidente come il Sig. La Rosa abbia tenuto, per quanto è dato sapere e rilevante ai fini del presente procedimento, un atteggiamento di evidente e profonda distanza con la Fispes e con le norme e le regole che disciplinano i rapporti tra Federazione e tesserati.

Senza potere e dovere entrare nel merito delle precedenti questioni che non formano oggetto del presente giudizio, lo scrivente Collegio non può non stigmatizzare l'inopportunità e il chiaro intento elusivo del Sig. Rosa per essersi lo stesso sottratto alle proprie responsabilità di tesserato, dimettendosi dalla qualifica di tecnico e atleta guida, per la Fispes dal 31.12.2016.

Infatti, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'incolpato, risulta dal sito Fispes come l'ultimo anno di tesseramento del Sig. La Rosa sia il 2016, sia nella qualità di tecnico della citata ASD che come tesserato.

Tenuto conto che la sentenza del Tribunale Federale con il quale il Sig. La Rosa veniva sospeso è stata pubblicata in data 16.12.2016 e che il teste Manigrasso ha confermato che il Sig. La Rosa ha "ininterrottamente" allenato dal febbraio 2016 a luglio 2017, e che a mente dell'art. 78.1 le sentenze sono immediatamente esecutive, appare di tutta evidenza l'inosservanza al provvedimento giudiziale da parte del Sig. La Rosa.

Le lamentate dimissioni del 10.09.201 non risultano in atti e né tantomeno la mail prodotta può assurgere a tanto, essendo un atto de relato, tra l'altro provenienti dall'altro soggetto incolpato nel presente procedimento e chiaramente non attendibili. Dimissioni in ogni caso non *tranchantes* laddove il Sig. La Rosa di fatto, pacificamente, continuava a svolgere la propria specifica attività di tecnico e atleta presso società affiliate alla Fispes e per atleti alla stessa tesserati.

Atteggiamento doverosamente da stigmatizzare per avere il Sig. La Rosa consciamente tentato di eludere i provvedimenti della Giustizia Sportiva della Federazione di appartenenza fino alla definizione del precedente giudizio, nonché per tutto il 2016.

Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare come i fatti posti in essere dal Sig. La Rosa, sportivo professionista, non siano assolutamente improntati ai principi che governano ontologicamente la vita sportiva, quali correttezza, rettitudine, correttezza morale e materiale, e ciò a prescindere dall'appartenenza formale o meno ad una Federazione.

Fatta questa doverosa premessa, si evidenzia quanto segue circa le eccezioni processuali svolta dalla difesa del Sig. La Rosa.

Questa eccezione, a suo dire, l'illegittimità dell'intero procedimento sia per l'inosservanza dei termini di cui agli artt. 45, 48 R.d.G. nonché nel merito per la vigenza dell'art. 1.2 R.d.G. che circoscrive l'ambito di applicazione del Regolamento di Giustizia ai soli iscritti e tesserati.

Con riferimento alla prima eccezione mossa, lo scrivente Collegio avuto riguardo alle norme richiamate dalla difesa dell'incolpato deve anzitutto evidenziare come le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., con la sentenza n. 25/2017 sembra ragionevole escludere *"...la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali..."* entro i termini della prescrizione dell'azione disciplinare.

Il ragionamento del Collegio di Garanzia deve essere condiviso da questo Collegio laddove poi, *"...l'art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull'art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un'espressa qualificazione normativa, purché si possa desumere "dalla considerazione dello scopo", "dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa" (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014)..."*

Sul punto, le doglianze della difesa dell'incolpato non possono essere accolte posto che, a ben vedere, al Sig. La Rosa è stato assolutamente garantito nel proprio diritto di difesa e che in ogni caso nessun atto della Procura veniva adottato con effetti sanzionatori irreversibili nei confronti dell'incolpato a seguito dell'asserita inosservanza di termini.

L'incolpato, infatti, ha comunque potuto successivamente alla notifica dell'atto di deferimento, presentare le proprie difese circa le contestazioni mosse dalla Procura anche nel merito dei fatti senza dovere per questo subire in proprio danno atti irrevocabili.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Collegio rigetta l'eccezione preliminare svolta sul punto dalla difesa del Sig. La Rosa, ritenuta assorbita ogni altra questione alla stessa connessa.

Con riferimento poi alla questione relativa all'art. 1.2. R.d.G., vale quanto segue.

La norma regolamenta in termini chiari i soggetti destinatari delle norme della Fispes Affiliati, tesserati e soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme) e della sottoposizione degli stessi alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia.

Tenuto fermo quanto sopra esposto circa la condotta posta in essere dal Sig. La Rosa, lo scrivente Collegio ritiene che il Sig. La Rosa, risultando dall'archivio on line della Fispes a tutto il 31.12.2016, risulta pienamente assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Fispes; si ritiene assorbita ogni ulteriore eccezione proposta.

Tenuto conto della gravità della propria condotta, si ritiene congrua la pena della radiazione che deve pertanto essere comminata al Sig. La Rosa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1/2018 commina la sanzione della radiazione al Sig. De Ponti anche n.q. di Presidente della Società ASD H2 Dynamic Handysport Lombardia e medesima sanzione alla citata Società; commina la sanzione della radiazione nei confronti del Sig. La Rosa per quanto in motivazione.

Manda la segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma 19 febbraio 2018.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Presidente Avv. Pietro Madonia

Componente Avv. Rossana Muolo

Componente Avv. Riccardo Aquilanti